

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

SERVIZIO 10
SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CATANIA

In bollo

SCHEMA

ALLEGATO AL DDG 466/2019

CONCESSIONE Rep.n. _____ del _____

di terreni agricoli del Demanio Forestale Regionale mediante contratto di affitto agrario in deroga alla L.203/82, ai sensi dell'Avviso pubblicato in esecuzione dei Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale *dello Sviluppo Rurale e Territoriale* n. 466 del 08/04/2019 e n. 467 del 09/04/2019

Lotto n. _____ Demanio Forestale Regionale di
località in Comune di

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di _____ (..././.....) presso la sede del Servizio per il Territorio di Catania

VISTI i seguenti provvedimenti legislativi relativi all'affidamento di terreni agrari demaniali in affitto o in concessione amministrativa, e alla gestione del Demanio Forestale Regionale

- Legge n.567/1962 e smi (Norme in materia di affitto dei fondi rustici),
- Legge n.203/1982 (Norme sui contratti agrari),
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ed in particolare l'art. 5, i commi 1 e 4 dell'art. 6;
- RDL 30 dicembre 1923 n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani",
- RD 5 ottobre 1933 n.1577 "Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di stato per le foreste demaniali"
- Legge regionale 6 aprile 1996 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale 14 aprile 2006 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento delle rendite patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;
- Legge n. 136 del 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo di beni patrimoniali;

VISTO il Piano Forestale Regionale 2009/2013 approvato con D.P. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012

VISTO l'atto d'indirizzo costituito dal Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura n.135/GAB del 02/08/2013 *Nuove modalità di concessione di pascoli demaniali e arnie pubblicato sulla GURS n.39 p.I del 23.08.2013;*

VISTI E CONSIDERATI gli atti amministrativi ed istruttori relativi al procedimento di affidamento in concessione annuale o poliennale, di lotti pascolivi di cui alla Proposta di: *“Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2019”* approvata con Decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale n. 466 del 08/04/2019 e n. 467 del 09/04/2019, mediante selezione di offerte presentate sulla base dell’Avviso Pubblico di Trattativa privata alla licitazione privata pubblicato in data 10/04/2019 in esecuzione dei citati Decreti Dirigenziali;

CONSIDERATO

che in esecuzione del citato Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale il Servizio 10 Servizio per il Territorio di Catania ha tenuto la procedura di licitazione privata ai sensi dell’art. 6 del D. Lg.vo 228/01 per la concessione annuale e/o poliennale di n. _____ lotti pascolativi (Verbale di aggiudicazione del __/__/2019);

che il Signor/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente in _____ Cod Fisc _____ si è aggiudicato, per l’anno **2019** (ovvero) per anni ____ (____) il **Lotto n. ____** ubicato nel Demanio Forestale Regionale di _____ località _____ in Comune di _____ di ettari complessivi _____ individuato catastalmente come segue :

Comune	Località	Qualità di coltura	Fg.	Plla	Sup. catastale Ha	Sup. Concessa Ha
					Totale	

e cartograficamente determinato ed individuato nella Cartografia in scala 1:10.00 e 1:25.000 allegate al presente atto;

PRESO ATTO che non sono stati finora accertati motivi ostativi al rilascio della concessione;

VISTA la dichiarazione resa dal richiedente per i provvedimenti o procedimenti previsti dalla Legge 575/65 e s.m. ed integrazioni;

VISTA la certificazione resa dall’A.S.P. veterinaria competente sulla situazione sanitaria dell’allevamento, dal quale si rileva che l’allevamento è Ufficialmente Indenne da malattie infettive (TBC – BCR – LEB);

DATO ATTO che le Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, a seguito dell’incontro convocato con nota Dip.le prot.n. ° 28970 del 22.11.2017 ai sensi dell’art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, hanno condiviso lo schema di concessione che è stato allegato al **DDG 1733/2017** per costituirne parte integrale e sostanziale e che lo stesso schema viene adottato ed allegato, facendone parte integrate, col DDG 466 del 08/04/2019; e che l’assistenza prevista dallo stesso art. 45 della L. 3 maggio 1982, n. 203, è garantita dalla presenza delle Organizzazioni Professionali agricole al momento del rilascio e della sottoscrizione per accettazione del presente contratto,

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dirigente Responsabile del Servizio 10 Servizio per il Territorio di Catania Dott. Antonino De Marco, con sede in via Santangelo Fulci n. 40, ai sensi dell'art. 45 della L.203/82

CONCEDE

in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari,
così come previsto dall'art.45 della Legge n.203/82

IL LOTTO PASCOLIVO N. ____

ubicato nel Demanio Forestale Regionale di _____ località _____ in Comune di _____ di ettari complessivi _____ individuato catastalmente e cartograficamente come in premessa,

al Signor/a: _____ nato a _____ il _____ residente in _____
Cod Fisc _____

CONDIZIONI ALLE QUALI E' VINCOLATA LA CONCESSIONE

Art. 1) Il Concessionario assume il diritto ad utilizzare le erbe esistenti del lotto, sia per sfalcio che per pascolamento con animali, così come specificato nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Oneri. La concessione viene stipulata in conformità alle disposizioni degli articoli 23, comma 3, della legge n. 11 del 1971 e artt. 45 e 58 della Legge 203/82 ed in presenza e con l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.

Art.2 _ Per le modalità con le quali i lotti pascolivi sono stati individuati e messi a bando, risultando gli stessi, alla data del **1° gennaio 2019**, liberi e dichiarati disponibili per essere affidati secondo la procedura approvata con **DDG 466/2019 e DDG 467/2019**, e per i quali, ai sensi del successivo art.3 della presente Concessione, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento in unica soluzione per l'annualità **2019**, del canone annuo complessivo, il periodo di validità della presente Concessione è da intendersi pari ad anni uno e, quindi, decorrente dal **1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019**, data in cui il presente contratto sarà automaticamente risolto senza bisogno di invio di disdetta dall'una all'altra parte.

Ove il lotto, concesso per l'anno 2019, sia stato individuato nella Proposta approvata con **DDG 466/2019 e 467/2019**, tra i lotti pascolivi suscettibili di affidamento anche poliennale, esso godrà delle prerogative condizionate contemplate dall'art. 3 bis del Capitolato speciale d'Oneri.

ovvero (in caso di contratto poliennale)

La durata della Concessione poliennale è pari ad anni 7 (sette) e decorre dal **1° gennaio 2019** e fino al 31/12/2019, data in cui il presente contratto sarà automaticamente risolto senza bisogno di invio di disdetta dall'una all'altra parte.

Nel caso in cui il concessionario dimostri all'amministrazione di dover adempiere ad impegni assunti per la partecipazione a Misure comunitarie che coinvolgono il lotto concesso, è ammessa, su istanza dello stesso da prodursi all'amministrazione entro mesi 6 (sei) dalla scadenza, la proroga di validità della presente concessione fino ad un massimo di mesi 12 (dodici) a partire dalla data di scadenza come sopra individuata.

(in caso di contratto poliennale aggiungere art.2bis)

Art. 2bis) FACOLTA' DI RECESSO DEL CONCESSIONARIO: Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e trasmesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui si intende recedere dal contratto.

Art.3) Il canone complessivo di concessione resta determinato in € _____(euro.....), pari ad € (Euro) all'anno, salvo eventuale rivalutazione ai sensi di legge. Il canone viene corrisposto anticipatamente ed in unica soluzione per l'annualità **2019** mediante versamento sul conto _____. (Quietanza _____ n. ___ del _____ allegata al presente atto).

(in caso di contratto poliennale aggiungere)

I canoni di concessione relativi agli anni successivi al primo saranno corrisposti dal concessionario entro e non oltre il 1° gennaio di ogni anno di validità della concessione.

(in caso di contratto poliennale aggiungere il seguente articolo)

Art. 4) Si dà atto che il concessionario ha costituito una cauzione (*polizza fidejussoria bancaria o assicurativa n. _____*) dell'importo di € (Euro.....) pari ad un'annualità del canone. La cauzione costituita in deposito di apposito fondo è infruttifera. La stessa è riscuotibile a semplice richiesta dell'amministrazione concedente, ed espressamente prevede: la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'amministrazione concedente e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna dell'area. La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali. Se l'affittuario non dovesse versare sul conto intestato all'amministrazione concedente il corrispettivo delle penalità previste dal Capitolato Speciale d'Oneri, entro 8 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione di pagamento, l'amministrazione concedente potrà attingere al deposito cauzionale, la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario (qualora il deposito cauzionale sarà costituito mediante fideiussione, il contratto di fideiussione dovrà fare esplicito riferimento a questa possibilità).

Art. 5 - I terreni vengono concessi a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto, dovendosi intendere tali appezzamenti come conosciuti ed accettati nel loro complesso dal concessionario.

Art. 6 - L'immissione effettiva degli animali sul lotto concesso al pascolo potrà avvenire soltanto dopo aver formalizzato la presente, previa redazione del verbale di consegna del lotto pascolivo che dovrà avvenire **entro e non oltre giorni 90 (novanta)** dalla stipula del presente atto, in data da concordarsi tra le parti, pena la decadenza dello stesso.

L'immissione degli animali al pascolo è comunque subordinata al rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Oneri e delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti per il territorio provinciale di Catania; essa inoltre è subordinata alla presentazione di ogni ed eventuale altro certificato sanitario previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria.

Il Concessionario si obbliga, pena la decadenza della presente Concessione, ad utilizzare a pascolo il lotto concesso ed a comunicare al Servizio per il Territorio di Catania, la data di effettiva immissione del proprio bestiame nel lotto stesso.

L'Ufficio provvederà alle verifiche di competenza e, ove venisse riscontrata la mancata utilizzazione a pascolo del lotto concesso, avvierà il procedimento d'Ufficio per la decadenza del presente atto.

Art. 7 - Il carico di bestiame ammesso al pascolo consentito per ettaro, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'oneri, e del quale l'allevatore dovrà fornire i dati identificativi, è espresso in **Unità di Bestiame Adulto** (U.B.A.), e viene così individuato per ettaro di superficie concessa:

- a) per ettaro di terreno "boscato"
½ di capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 0,5 U.B.A.)
oppure
n.3 capi ovini (pari ad 0,45 di U.B.A.)
- b) per ettaro di terreno "nudo"
1(uno) capo grosso (vacca oltre i tre anni, manza e manzetta, toro, cavallo) (pari a 1,0 U.B.A.)
oppure
n.6 (sei) capi ovini (pari ad 0,9 di U.B.A.)

Pertanto, in virtù della superficie del lotto concessa il carico massimo di bestiame ammesso al pascolo risulta pari a quello individuato dalla seguente tabella:

Comune	Località	Qualità di coltura	Fg.	P.lla	Sup. catastale Concessa Ha	N° U.B.A. ammesso

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento il carico effettivo, qualora esso superi i limiti stabiliti, il concessionario sarà tenuto a pagare all'Amministrazione una penalità di € 71,00 per ogni capo in più, con l'obbligo di ridurre il carico entro due giorni dall'accertamento. E' assolutamente vietata l'immissione di caprini e di suini.

Art. 8 - Il concessionario si obbliga inoltre all'effettivo utilizzo del lotto pascolivo secondo quanto prescritto dalle PMPF e dalle norme vigenti.

Art. 9 - Entro la data stabilita per la consegna del lotto pascolivo l'aggiudicatario si impegna ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'amministrazione concedente e dei suoi dipendenti. Copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dovrà essere consegnata all'amministrazione concedente e di essa si darà esplicito riscontro in sede di redazione del verbale di consegna del lotto pascolivo.

Art. 10 - E' fatto assoluto divieto di sub concedere, in tutto od in parte, l'utilizzazione delle erbe concesse, pena l'immediata decadenza della concessione stessa. Resta proibito il taglio di rami, l'asportazione di lettiere o di qualsiasi altro materiale arbustivo o legnoso.

Art. 11 - Gli eventuali fabbricati presenti all'interno del lotto pascolivo, se non espressamente citati, si intendono esclusi dal contratto di concessione.

Art. 12 - Tutte le spese della presente concessione (carta bollata, copia registrazione fiscale, ecc.) restano a carico del concessionario.

Art. 13 - Le parti, di comune accordo, stabiliscono di sottoporre ogni eventuale controversia insorgente in dipendenza della concessione, previo tentativo di bonario componimento, al Tribunale competente.

Art. 14 - Il concessionario si impegna alla manutenzione e/o della realizzazione, secondo quanto imposto dall'Amministrazione concedente, di eventuali idonee chiudende necessarie al contenimento delle mandrie, degli eventuali bevai esistenti e alla pulizia delle pozze abbeveratoio.

Art. 15 - In caso di scadenza della certificazione sanitaria degli animali durante l'annata pascolativa in corso, il concessionario s'impegna a riprodurre la stessa, ai fini del mantenimento degli animali nel lotto assegnato. Qualora alla scadenza contrattuale, il bestiame immesso, a seguito di accertamento diagnostico da parte del Servizio Veterinario, dovesse risultare infetto e di conseguenza costretto allo stazionamento obbligato nel lotto pascolivo oltre la scadenza della concessione, il concessionario è tenuto ad adeguare il canone di affitto, proporzionalmente alla durata dello stazionamento extra contrattuale.

Art. 16 - Durante il periodo di utilizzo delle erbe esistenti nel lotto concesso, il concessionario è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal Capitolato Speciale d'Oneri, sia dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, sia dai Regolamenti e Leggi Forestali e Veterinarie.

Il concessionario inoltre si impegna a rispettare tutte le vigenti norme in materia di conduzione di fondi rustici, in particolare modo riferite alle disposizioni antinquinamento statali e regionali, alle disposizioni regolamentari comunali e provinciali - in genere - a tutte le disposizioni relative alle coltivazioni di fondi agricoli, comprese quelle fiscali. A tale proposito si assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a sanzioni amministrative che la propria attività dovesse causare alla parte concedente, garantendo la stessa nei confronti di ogni richiesta di terzi e della pubblica amministrazione.

Art. 17 - L'Amministrazione concedente autorizza il concessionario ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni subordinatamente alla dichiarazione dello stesso dei vincoli e degli obblighi assunti ai sensi della programmazione vigente.

Art. 18 - Le parti danno atto che nel corso del contratto resta applicabile quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.lvo 228/01.

Art. 19 - L'eventuale deferimento del Concessionario all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 636 del c.p., per il reato di pascolo abusivo perpetrato a danno dell'amministrazione concedente, comporterà l'immediata decadenza e/o revoca della presente concessione senza alcun diritto al rimborso del canone versato.

Art. 20 - La stipula del presente contratto avviene sotto condizione risolutiva legata alla sussistenza di cause di decadenza di cui all'art. 67 del d.lgs.159/2011 e smi nonché in caso di sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, precedenti, in atto o successivi all'esito dell'accertamento dei requisiti generali dichiarati in sede di gara così come imposto dalla legge.

Il presente atto amministrativo, composto di n° pagine numerate più n° fogli allegati di cartografia, e del Capitolato Speciale d'Oneri sottoscritto dal concessionario in sede di partecipazione alla licitazione privata, viene compilato in triplo originale e sottoscritto dal Dirigente Responsabile del Servizio per il Territorio di Catania e dal concessionario, per ricevuta, presa visione ed accettazione.

Lo stesso viene sottoscritto, come conferma di validità, dai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative prescelti dalle parti per le finalità di cui all'art. 23 della L. 11/71 come sostituito dall'art 45 della L. 203/82 (efficacia degli accordi), muniti di specifico atto di delega da parte della propria organizzazione e di valido documento di identità.

Una copia verrà depositata all'Ufficio del Registro competente, una copia verrà rilasciata al concessionario in seguito all'avvenuta registrazione, l'altra rimarrà agli atti dell'Amministrazione.

A conferma del pieno accordo, i contraenti sottoscrivono.

Sottoscritto in _____ in data _____

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente Responsabile del Servizio 10 Ufficio Servizio per il Territorio di Catania

Dott Antonino De Marco _____

Firma del Dirigente _____

IL CONCESSIONARIO:

_____ Si allega copia di valido documento di identità:

Ai sensi degli artt. 23, comma 3, della legge n. 11 del 1971 e artt. 45 e 58 della Legge 203/82, sottoscrivono la presente i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative in segno di contrattazione e approvazione di tutte le pattuizioni contrattuali e, in particolare, della pattuizione relativa alla durata della convenzione, in luogo della durata minima di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 203/1982.

I rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole

_____ Si allega copia di valido documento di identità.